

Cass. civ. Sez. lavoro, 21/04/2004, n. 7633

Fatto Diritto P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Lavoro

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente
Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere
Dott. Camillo FILADORO - rel. Consigliere
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:

SESTINI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ANTONINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -
contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV novembre 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 22 gennaio 2002, REP. N. 59129;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 40896/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 19 dicembre 2000 - R.G.N. 29683/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2004 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;

Udito l'Avvocato ANTONINI;

udito l'Avvocato ROMEO per delega DE FERRÀ;

udito il p.m. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso ed accoglimento del secondo.

Svolgimento del processo

Con sentenza 21 settembre-19 dicembre 2000, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di Franco Sestini, intesa ad ottenere, nei confronti dell'I.N.A.I.L., la costituzione di una rendita per inabilità permanente in conseguenza dei postumi derivati dall'infortunio occorso all'assicurato in data 5 luglio 1996. Ribaltando la decisione del Pretore, i giudici di appello osservavano che il Sestini, vicedirettore d'albergo, aveva riferito di essersi infortunato urtando violentemente il capo contro una porta semiaperta. A seguito dell'urto, aveva riportato lesioni ad un occhio, cui era conseguito il distacco di retina con cecità permanente.

Il Tribunale osservava che l'infortunio non poteva considerarsi come avvenuto in occasione di lavoro, in quanto derivante da rischio generico (il Sestini si trovava all'interno del proprio ufficio quando era stato chiamato dalla direttrice dell'albergo che si trovava in altra stanza: nello spostarsi all'interno dell'ufficio della direttrice aveva battuto violentemente il capo contro la porta semiaperta, con le conseguenze già ricordate).

Avverso tale decisione il Sestini ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due distinti motivi.

L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c. n. 5).

In particolare il Sestini censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, con motivazione inadeguata, illogica e contraddittoria, ha affermato che una porta semiaperta, di per sé, è priva di ogni potenziale pericolosità, dal momento che essa occupa una parte dello spazio normalmente destinato al passaggio.

Nessuna indagine i giudici di appello avevano riservato ai motivi che avevano portato il Sestini a girarsi di scatto per dirigersi verso l'ufficio della direttrice.

Il primo motivo non appare fondato.

Costituisce accertamento di fatto insindacabile ed appare logicamente motivata la decisione impugnata, là dove ha escluso la maggiore pericolosità (e quindi l'esistenza di un rischio specifico) di una porta semiaperta, ritenendo implicitamente superflua qualsiasi indagine circa i motivi per i quali il Sestini era andato ad urtare contro la porta stessa.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del T.U. - D.P.R. n. 1124 del 1965, errata qualificazione giuridica del fatto in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5.

Il ricorrente richiama quella giurisprudenza di questa Corte che ricomprende nel concetto di occasione di lavoro tutte quelle condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge e nella quale è possibile il rischio di danno per il lavoratore.

Sulla base di tali premesse, ed in contrasto con le disposizioni di legge indicate, i giudici di appello avevano concluso che il rischio dell'urto contro uno stipite di una porta, sebbene accaduto durante lo svolgimento

dell'attività lavorativa, costituisce di per sé un rischio generico cui è esposto chiunque, indipendentemente dall'attività lavorativa svolta.

Il motivo è fondato.

L'articolo 2 del Testo unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 1965 stabilisce che è indennizzabile l'infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro.

Con motivazione inadeguata ed insufficiente, i giudici di appello dopo avere - correttamente - premesso che occasione di lavoro non equivale a causa di lavoro, hanno osservato che non è sufficiente che l'infortunio si sia verificato durante il tempo o sul luogo di lavoro perché lo stesso sia ammesso alla tutela prevista dalla legge.

"Quello che deve sussistere è un rapporto di occasionalità necessaria tra lavoro ed infortunio, nel senso che lo svolgimento dell'attività lavorativa deve aver creato un rischio specifico rispetto a quelli (generici) cui comunque il lavoratore, al pari di qualsiasi individuo, è esposto".

La sentenza, così argomentando, si pone sulla scia di quell'orientamento di questa Corte, per cui ricorre l'occasione di lavoro solo quando l'attività lavorativa esponga il prestatore d'opera ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità della popolazione o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile (pur non richiedendo che esso sia quello tipico della specifica attività) non essendo per contro sufficiente che l'infortunio avvenga in luogo di lavoro o nel tempo del suo svolgimento (da ultimo, Cass. 1° febbraio 2000 n. 1109).

Tale affermazione si pone, tuttavia, in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale deve prescindersi, ai fini dell'ammissione alle indennità di cui al T.U. D.P.R. n. 1124 del 1965, dal requisito dell'aggravamento del rischio, superfluo quando l'esposizione al rischio sia imposta dall'attività lavorativa (Cass. 23 agosto 1997 n. 7918, 19 gennaio 1998 n. 455, 2 giugno 1999 n. 5419, 7 aprile 2000 n. 4433).

In base a tale indirizzo, l'infortunio del lavoratore è comunque indennizzabile anche se non riconducibile ad un rischio "tipico" della prestazione lavorativa, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto (Cass. 7 aprile 2000 n. 4433). Occorre che l'evento dipenda, comunque, da un atto intrinseco alle prestazioni lavorative o comunque strettamente connesso con il suo compimento (rischio proprio) ovvero dallo svolgimento di attività accessorie, ma immediatamente e necessariamente connesse e strumentali allo svolgimento delle mansioni tipiche, e quindi funzionalmente collegato all'attività lavorativa (rischio improprio).

La sentenza impugnata non ha tenuto conto di tale insegnamento ed ha escluso - compiere alcuna indagine - l'occasione di lavoro, così incorrendo nei vizi denunciati.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto.

Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvedere a nuovo esame, pronunciando anche in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2004